

**ACCORDO UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE: ART. 14 CCNL 22/1/2004.**

Il giorno .... del mese di ..... dell'anno duemilaquattordici presso la sede della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in Camposampiero, Via Cordenons, 17, con la presente scrittura privata

Tra

la FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (codice fiscale 92142960282) rappresentato dal dott. Luciano Gallo a quanto qui di seguito autorizzato ai sensi, dell'art. 107, comma 3, lett. c ed e del D. Lgs. 267 del 18.08.00 (Testo Unico);

E

Il Comune di S. GIORGIO DELLE PERTICHE (codice fiscale 00682290283) rappresentato da ....., a quanto qui di seguito autorizzato ai sensi, dell'art. 107, comma 3, lett. c ed e del D. Lgs. 267 del 18.08.00.

**PREMESSO**

- che l'art. 34, comma 13 della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni Locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che l'art. 14 del CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica lo stesso per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che lo stesso art. 14 definisce i principi contenuti nella convenzione;
- che la FEDERAZIONE DEI COMUNI EL CAMPOSAMPIERESE e il COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente al ruolo di responsabile di aree tecniche Geom. Sbrissa Adriano al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza delle aree de quo;
- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.04 con nota assunta al prot. n. ... del ..... della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

*Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:*

- 1) La Federazione dei Comuni del Camposampierese e il Comune di San Giorgio delle Pertiche stipulano il presente accordo con le finalità di avvalersi, in modo coordinato e per una parte del tempo del lavoro del responsabile dell'Ufficio per le Politiche Territoriali di promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale, geom. Sbrissa Adriano, Funzionario tecnico D3 posizione economica D6;
- 2) L'attività lavorativa di cui sopra sarà svolta in ragione di 09 ore a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese e di 27 ore a favore del Comune di San Giorgio delle Pertiche. Tale ripartizione potrà essere modificata previa adozione di specifici provvedimenti dei due Enti. Le parti concordano fin d'ora che il dipendente svolgerà la propria attività lavorativa presso i due Enti in modo flessibile, garantendo, comunque, l'effettuazione delle ore percentualmente previste presso ciascuna Amministrazione.
- 3) Al geom. Sbrissa Adriano, che dipenderà dalle due Amministrazioni, sarà essere affidata la titolarità di posizione organizzativa di Settori all'interno dei due rispettivi Enti, e allo stesso spetterà una retribuzione di posizione secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31.3.1999 e dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004;
- 4) Gli atti di gestione concernenti il nuovo rapporto di lavoro sono adottati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese – ente capo convenzione, e in quanto tale titolare di tutti gli istituti giuridici ed economici da porre in essere;
- 5) L'indennità di posizione attribuita al funzionario sarà liquidata in busta paga interamente dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese ed è stabilita ed erogata secondo gli importi da ciascun Ente determinati.
- 6) I rapporti finanziari tra i due Enti sono regolati dall'art. 14 del CCNL del 22/01/2004; pertanto la spesa relativa al trattamento economico, comprensiva di tutti gli emolumenti a carattere fisso ed accessori nonché dei relativi oneri riflessi, sarà ripartita in rapporto direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato presso ciascun Ente. La Federazione dei Comuni del Camposampierese, provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie ed alla liquidazione degli oneri riflessi;
- 7) Al Geom. Sbrissa Adriano, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di San Giorgio delle Pertiche, competerà il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14.9.2000;
- 8) Il Comune di San Giorgio delle Pertiche dovrà provvedere a cadenza annuale al rimborso alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, della quota parte di sua competenza su presentazione di dettagliata richiesta;
- 9) Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per: trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di una singola Amministrazione.
- 10) La decorrenza del presente accordo è fissata al 03.03.2014 ed avrà durata fino al 31.12.2016. Sarà possibile il solo recesso consensuale.

- 11) Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, si procederà con atti integrativi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dai due Enti coinvolti..
- 12) E' esclusa la clausola arbitrale. Per eventuali controversie connesse al presente accordo si fa riferimento al Giudice Ordinario del luogo ove viene stipulato il presente atto;
- 13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
- 14) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Per la FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  
dott. Luciano Gallo

Per il COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
.....